

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-4015 del 19/10/2016
Oggetto	Rif SUAP 311/2015. DPR n. 59/2013 Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) Ditta VIOLI VINCENZO e C. snc per insediamento di Fidenza. Adozione AUA.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-4124 del 19/10/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno diciannove OTTOBRE 2016 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

## IL DIRIGENTE

### VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1° gennaio 2016;
- la D.G.R. n.2170 del 21/12/2015 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n.59, al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il DPR 160/2010;
- la L. n. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- la L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
- la L.R. n. 5/06;
- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;
- la DGR 2236/2009 e s.m.i.;
- il "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n°29 del 28/03/2007;
- la Delibera della Giunta Provinciale N. 195/2011 con cui sono state introdotte semplificazioni nelle procedure autorizzatorie in materia di rifiuti ed emissioni in atmosfera;
- la Delibera di Giunta Provinciale N. 654/2010 con cui è stato approvato lo schema di convenzione con ARPA per lo svolgimento delle attività per il rilascio delle autorizzazioni in materia ambientale di competenza della Provincia di Parma;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 286/2005 e delle successive linee guida della Delibera di G.R. n. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale "Approfondimento in materia di Tutela delle Acque";
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P. - Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A + B);
- il DPR 19/10/2011, n. 227;

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert\_dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA**

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert\_aopr@cert.arpae.emr.it

- la Legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- la Legge Regionale 9 maggio 2001, n. 15;
- la D.G.R. 673/2004;
- la classificazione acustica comunale;

**VISTO:**

- l'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 7/2016 a Paolo Maroli;
- la nomina a Responsabile del Procedimento conferita con DET-2016-268 del 31/03/2016 a Beatrice Anelli;

**CONSIDERATO:**

- la domanda trasmessa dal SUAP Comune di Fidenza in data 10/12/2015 prot. n. 37375, acquisita al protocollo provinciale n. 76949 del 10/12/2015, presentata dalla Ditta Violi Vincenzo e C. snc, con legale rappresentante e gestore il Sig. Vincenzo Violi, con sede legale in Fidenza, Via XXIV Maggio n. 31 e stabilimento ubicato al medesimo indirizzo, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 in riferimento al seguente titolo:
  - **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;**
  - **comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995);**

- considerato che l'istanza risulta correttamente presentata;

**RILEVATI**

i seguenti pareri pervenuti a seguito di specifiche richieste di parere di Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma inviata con note prot. n. PGPR 1711 del 12/02/2016 e n. PGPR 1945 del 17/02/2016:

- il parere favorevole in merito agli aspetti di competenza espresso da Arpae Sezione Provinciale di Parma con nota prot. PGPR 4060 del 22/03/2016, *allegato alla presente per costituirne parte integrante;*

- la documentazione integrativa pervenuta da parte della Ditta in data 29/06/2016 prot. Arpae n. PGPR 10293 tramite nota SUAP del 28/06/2016;

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert\_dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA**

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert\_aopr@cert.arpae.emr.it

- il parere favorevole in merito agli aspetti di competenza espresso da EmiliAmbiente SpA con nota prot. 5346 del 16/09/2016, acquisito al prot. Arpae n. PGPR 15397 del 19/09/2016, *allegato alla presente per costituirne parte integrante*;

- il parere favorevole, in merito agli aspetti di competenza, espresso dal Comune di Fidenza con nota del 21/09/2016 prot. n. 28802, acquisito al prot. Arpae n. PGPR 15820 del 23/09/2016, *allegato alla presente per costituirne parte integrante*;

**EVIDENZIATO** che in merito alle emissioni in atmosfera:

- nell'istanza di AUA la Ditta ha dichiarato di svolgere attività di "distributore carburanti" e nella documentazione a corredo dell'istanza di AUA fa riferimento a "...*Specifiche tecniche dei sistemi di trattamento delle acque reflue...*" e anche, quale altra attività svolta, a "LAVAGGIO AUTO";
- nella relazione tecnica favorevole con prescrizioni di Arpae – ST di Parma prot.n.PGPR/2016/4060 del 22/03/2016 sopra citato si legge, tra l'altro, che "...*l'attività dello stabilimento è rappresentata da un'area di servizio distribuzione carburante con annessa attività di autolavaggio...*";
- nel parere del Comune di Fidenza prot. n. 28802 del 21/09/2016 sopra citato si legge, tra l'altro, che "...*la nuova istanza è presentata... per lo stabilimento ...destinato ad attività di stazione di servizio carburanti con autolavaggio...*";
- nel corso dell'istruttoria di AUA la Ditta, ha dichiarato che "...*presso l'attività in oggetto non vengono effettuate immissioni in atmosfera che necessitano di apposita autorizzazione...*";

considerato che:

- gli "impianti di trattamento delle acque" sono riportati al punto punto 1 lettera p) della Parte I dell'Allegato IV alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. quali impianti ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante;
- l'attività di "autolavaggio" è riportata al punto punto 1 lettera l) della Parte I dell'Allegato IV alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. quale attività ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante;

ne consegue che le emissioni in atmosfera relative all'attività svolta nell'insediamento oggetto dell'AUA in esame sono ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante.

**RITENUTO** sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

### **CONSIDERATO**

che il provvedimento conclusivo nel quale confluisce l'Autorizzazione Unica Ambientale, che adotta la Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, quale autorità competente, è di competenza del SUAP e costituisce, ad ogni effetto titolo unico, e sostituisce tutti i titoli abilitativi settoriali in materia ambientale precedentemente in essere contemplati nell'istanza di AUA;

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert\_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA**

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert\_aopr@cert.arpa.emr.it

## DETERMINA

### DI ADOTTARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del DPR n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Ditta Violi Vincenzo e C. snc, con legale rappresentante e gestore il Sig. Vincenzo Violi, con sede legale in Fidenza, Via XXIV Maggio n. 31 e stabilimento ubicato al medesimo indirizzo, relativamente all'esercizio dell'attività di "distributore carburanti" comprendente i seguenti titoli abilitativi, come da istanza A.U.A. pervenuta:

- **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;**
- **comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;**

**STABILISCE DI SUBORDINARE** il presente atto:

**per gli scarichi idrici** di specifica competenza comunale, al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere espresso dal Comune di Fidenza in data 21/09/2016 prot. n. 28802 e nel parere di EmiliAmbiente SpA prot. 5346 del 16/09/2016 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

**per l'impatto acustico**, al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere del Comune di Fidenza in data 21/09/2016 prot. n. 28802 e nel parere di Arpae Sezione Provinciale di Parma del 22/03/2016 prot. n. PGPR 4060 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

- La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.
- Dalla data di emissione del provvedimento unico, nel quale confluirà questo atto, da rilasciarsi da parte del S.U.A.P. Comune di Fidenza si riterranno decaduti i titoli abilitativi ambientali rilasciati e da questo atto ricompresi.
- Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di scarichi idrici e impatto acustico.

- Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.
- Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale rilasciato dal S.U.A.P. Comune di Fidenza. L'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale e per 15 anni. L'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA dovrà essere presentata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del DPR n. 59/2013.
- Il presente atto è trasmesso al S.U.A.P. Comune di Fidenza, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Comune di Fidenza e EmiliAmbiente SpA.
- Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.
- Il presente atto è rilasciato esclusivamente al S.U.A.P. Comune di Fidenza all'interno del procedimento per il rilascio dell'AUA.
- Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Beatrice Anelli.

*Istruttore direttivo tecnico Francesco Piccio  
Rif. Sinadoc: 6034/2016*

IL DIRIGENTE  
Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma  
Paolo Maroli  
*(documento firmato digitalmente)*

Rif. Arpae ST PGPR 16/1711  
Rif. Arpae SAC PGPR 16/1945

Posta interna

Arpae -SAC (Struttura Autorizzazioni e  
Concessioni)

PEC

Comune di Fidenza

**Oggetto:** D.P.R.n. 59/2013- Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)  
**Rif. Comune:** Comunicazione del 10/12/2015 – 311/SUAP/2015 Prot. n° 36436 del 01/12/15  
**Ditta:** Violi Vincenzo & C. Snc, Fidenza, via XXIV Maggio 31.

Dall'esamina:

della documentazione pervenuta dal SUAP in data 01/12/15, relativa alla domanda presentata per l'istanza di AUA D.P.R n. 59/2013 dalla Ditta Violi Vincenzo & C. Snc, Fidenza, via XXIV Maggio 31, che effettua attività di distributore carburante;  
per quanto di competenza si esprimono le seguenti considerazioni relativamente alle matrici:

**EMISSIONI IN ATMOSFERA**

Considerato che:

- 1) l'attività dello stabilimento è rappresentata da un'area di servizio distribuzione carburante con annessa attività di autolavaggio ;
- 2) ai sensi dell'art. 272 comma 10 Parte Quinta del D.L.gs.152/06 smi **agli impianti di distribuzione carburante si applicano esclusivamente le pertinenti disposizioni degli art. 276 e 277 ;**
- 3) i distributori di benzina sono dotati di sistema di recupero vapori che si producono durante le operazioni di rifornimento;

si ritiene che:

gli impianti di distribuzione, i distributori e i sistemi di recupero debbano essere conformi alle pertinenti prescrizioni dell'allegato VIII alla Parte Quinta del D.L.gs 152/06 smi ed oltre che al rispetto di tutte le pertinenti prescrizioni previste dall'art. 276 e 275 e dagli allegati VII e VIII della Parte Quinta del D.L.gs 152/06 smi debbano essere rispettate anche le seguenti disposizioni:

#### Depositi di benzina

1. I vapori di ritorno durante le operazioni di trasferimento della benzina negli impianti di deposito devono essere convogliati, tramite una linea di collegamento a tenuta di vapore, verso la cisterna mobile che distribuisce la benzina;
2. il gestore dell'impianto di distribuzione deve predisporre idonee procedure per gli autisti dei veicoli-cisterna che dovranno includere istruzioni sul collegamento delle tubazioni di bilanciamento del vapore prima del trasferimento della benzina all'impianto di distribuzione dei carburanti. Le procedure devono inoltre contenere istruzioni per la fase di distacco delle tubazioni alla fine delle operazioni di distribuzione;
3. le operazioni di trasferimento devono essere riportate nel registro di carico e scarico dell'impianto di distribuzione e controfirmate dal gestore dell'impianto di distribuzione e dall'autista del veicolo cisterna;

#### Impianti di distribuzione

1. sulla linea di ritorno dei vapori, installata sull'impianto di distribuzione, deve essere installato un gruppo di controllo del funzionamento, che segnali visivamente le anomalie del sistema di recupero dei vapori di benzina. In presenza di tali anomalie il gestore deve assumere opportuni provvedimenti;
2. dovrà essere verificata con periodicità annuale la funzionalità dei dispositivi di recupero dei vapori e la verifica del rapporto V/L (rapporto tra il volume di vapore ed aria recuperati V ed il volume di benzina erogato L);
3. Dovrà essere predisposto e mantenuto aggiornato un registro di impianto che impone al gestore dell'impianto di tenere nota delle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria eseguiti sull'impianto, i provvedimenti assunti in caso di anomalie del sistema di recupero dei vapori ed i controlli annuali di cui al punto precedente.

Qualora fosse utilizzata una caldaia a metano a servizio dell'attività di autolavaggio, definita scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, la stessa è soggetta al rispetto dei limiti previsti nel "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007 e al rispetto dei limiti previsti nella Delibera della Giunta Regionale 22/11/2010 n. 1769, ai sensi dell'art. 272 comma 1 e dell'art. 271 comma 3 del D.L.g. 152/06 s.m.i. e precisamente:

Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	350	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossido di carbonio	100	mg/Nm <sup>3</sup>

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno negli effluenti gassosi secchi del 3% normalizzati a 273K 101,3 Kpa.

#### SCARICHI IDRICI

Preso atto di quanto dichiarato nella documentazione prodotta, dalle quali si evince che nulla è stato modificato rispetto a quanto in precedenza autorizzato ovvero dalla autorizzazione rilasciata dal

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.Iva e C.F. 04290860370 | www.arpae.it | pec.dirgen@cert.arpa.emr.it

**Sezione di Parma** Viale Bottego, 9 | 43121 Parma | tel 0521/976111 | fax 0521/976112 | pec.aopr@cert.arpa.emr.it



Comune di Fidenza n° 26/2012 del 27/07/2012, preso atto che lo scarico è diretto in pubblica fognatura, il parere Arpae non è dovuto;

## RUMORE

Visti:

1. La Legge 26 ottobre 1995, n. 447;
2. Il D.P.C.M 05.12.97;
3. La Legge Regionale 9 maggio 2001, n. 15;
4. La D.G.R. 673/04, prot. N. AMB/04/24465;
5. La classificazione acustica del Comune di Fidenza;

Esaminata la Valutazione di impatto acustico, allegata al caso in esame, dalla quale si evince che:

- L'area interessata dall'attività in questione è ascrivibile alla Classe IV (Area di intensa attività umana) della Zonizzazione approvata dal Comune che prevede un livello massimo di livello equivalente diurno e notturno rispettivamente di 65 e 55 dB(A);
- L'area interessata dalla presenza del ricettore principale è ascrivibile alla Classe III (Area di tipo misto) della Zonizzazione approvata dal Comune che prevede un livello massimo di livello equivalente diurno e notturno rispettivamente di 60 e 50 dB(A);
- l'attività viene svolta solo in periodo diurno;
- Sono state effettuate misurazioni di rumore con le modalità previste dal D.M. 16.03.1998.

Preso atto delle misure effettuate, nonché delle valutazioni argomentate dal tecnico abilitato in acustica ambientale incaricato, attestanti la piena compatibilità delle attività complessivamente svolte dalla ditta in oggetto con il clima acustico dell'area interessata e i limiti di rumorosità previsti per i ricettore coinvolto.

Tutto ciò premesso, per quanto di competenza, si esprime parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione in oggetto.

Distinti saluti.

Il Tecnico istruttore  
Villiam Vernazza

Il Responsabile del Distretto  
Clara Carini

*documento firmato digitalmente*

Tecnico istruttore e matrici emissione, reflui e rumore: Villiam Vernazza

Sinadoc Arpae ST: 16/9083

Sinadoc Arpae SAC: 16/6034

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.Iva e C.F. 04290860370 | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | [pec\\_dirgen@cert.arpa.emr.it](mailto:pec_dirgen@cert.arpa.emr.it)

**Sezione di Parma** Viale Bottego, 9 | 43121 Parma | tel 0521/976111 | fax 0521/976112 | [pec\\_aopr@cert.arpa.emr.it](mailto:pec_aopr@cert.arpa.emr.it)



emiliAmbiente

Fidenza, 16/09/2016  
Prot. n° 5346

[suaper@postacert.comune.fidenza.pr.it](mailto:suaper@postacert.comune.fidenza.pr.it)

Spett.le SUAP – Comune di Fidenza  
p.zza Garibaldi, 1  
43036 Fidenza (PR)

[arpra@cert.arpa.emr.it](mailto:arpra@cert.arpa.emr.it)

p.c. ARPAE - Ufficio SAC

OGGETTO: Rif. SUAP 311/2015 - Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) – Ditta "VIOLI VINCENZO E C.", via XXIV Maggio n.31, Comune di Fidenza (PR). Emissione di parere.

In riferimento a quanto in oggetto la Scrivente:

Visti

la documentazione pervenuta in data 24/02/2016 ns.prot.1035 per la richiesta del parere di competenza in merito alla matrice ambientale "scarichi idrici" in pubblica fognatura dell'attività in oggetto;

il precedente parere espresso in data 28/06/2011 prot.3527;

- il Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 e s.m.i.;
- la Delibera di Giunta Regionale n.1480 del 11/10/2010 "Direttiva sulla caratterizzazione delle acque reflue industriali derivanti da attività produttive";
- la Delibera di Giunta Regionale n.1053 del 09/06/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n.286 del 14/02/2005;
- la Delibera di Giunta Regionale n.1860 del 18/12/2006;
- la Deliberazione n.6 del 29/08/2011 di ATO2: "Regolamento del Servizio di fognatura e depurazione";

per tutto quanto esposto in premessa narrativa e per quanto di competenza esprime:

**Parere favorevole condizionato**

allo scarico in pubblica fognatura nel rispetto delle prescrizioni di seguito elencate:

1. rispetto ed osservanza del Regolamento di Fognatura e Depurazione vigente;
2. rispetto dei limiti di tab.3 all.5 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. (colonna scarico in rete fognaria) per lo scarico originato dall'attività di autolavaggio veicoli interno all'area di distribuzione carburanti Q8 kuwait Petroleum Italia S.p.A., da classificarsi come "acque reflue industriali" in pubblica fognatura. Tali limiti non potranno in alcun modo essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
3. è vietata l'immissione in fognatura di effluenti con parametri qualitativi superiori a quelli massimi indicati al punto 2;
4. dovrà essere sempre garantita l'accessibilità al pozzetto di prelievo e controllo sulla linea di scarico a valle dei trattamenti esistenti per i tecnici incaricati dal Gestore addetti ai controlli periodici dello scarico ai fini gestionali e tariffari;
5. qualora dovessero registrarsi stati di fermo impianto o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura, dovrà esserne data tempestiva comunicazione, a mezzo fax al n°0524/528129, indicando il tipo di guasto o problema accorso, i tempi presunti per il ripristino dell'impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un refluio non corrispondente ai limiti tabellari indicati al punto 2 ;
6. trasmettere entro il 31/01 di ogni anno ad Emiliambiente S.p.A. l'apposito modulo "Dichiarazione annuale scarichi industriali" debitamente compilato (scaricabile dal sito internet di Emiliambiente S.p.A. o su richiesta tramite fax) per

emiliAmbiente spa

Capitale Sociale Euro 673.408 i.v. C.F. – P.IVA - Registro Imprese Parma n. 02504010345 R.E.A. n. PR 243950  
SEDE LEGALE: 43036 Fidenza, via Gramsci n.1/B Telefono 0524/688.400 Fax 0524/528129  
[www.emiliambiente.it](http://www.emiliambiente.it) [info@emiliambiente.it](mailto:info@emiliambiente.it) [protocollo@pec.emiliambiente.it](mailto:protocollo@pec.emiliambiente.it)





**emiliAmbiente**

la determinazione delle caratteristiche quali-quantitative dello scarico nel corso dell'anno precedente ai fini gestionali e tariffari,

Emiliambiente S.p.A. si riserva il diritto di modificare in tutto o in parte il presente parere e di integrare le prescrizioni tecniche di cui ai punti precedenti, per necessità di servizio del gestore o nuove acquisizioni tecnico-normative.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente parere si rimanda al rispetto delle norme contenute nel Regolamento del Servizio di Fognatura e Depurazione vigente.

Il Direttore di emiliAmbiente S.p.A.

Dino Pietralunga


UT\_A:\AS\SET FOGN&DEP\GESTIONE SCARICHI INDUSTRIALI\PARERI SCARICHI AUA-AIA\01 - FIDENZA\Pareri in uscita\FIO\_162\_parere AUA-AUTOLAVAGGIO \IOI VINCENZO  
08.000

**emiliAmbiente spa**

Capitale Sociale Euro 673.408 i.v. C.F. - P.IVA - Registro Imprese Parma n. 02504010345 R.E.A. n. PR-243950

SEDE LEGALE: 43036 Fidenza, via Gramsci n.1/B Telefono 0524/688.400 Fax 0524/528129

www.emiliambiente.it info@emiliambiente.it protocollo@pec.emiliambiente.it



## Comune di Fidenza

UTC assetto del territorio  
SERVIZIO AMBIENTE

prot. PGR 15820  
del 23/09/16

Prot. n. 28802

PEC

Fidenza, 21 settembre 2016

Spett.le

ARPAE

SAC

**E P.C. SPORTELLO UNICO**

**DEL COMUNE DI FIDENZA**

**ARPAE**

Servizio territoriale id Fidenza

**EMILIAMBIENTE SPA**

**Riferimento 311/SUAP/2015**

**Oggetto: VIOLI VINCENZO E C. SNC - VIA XXIV MAGGIO N. 31. DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA). PARERE.**

In riferimento all'istanza in oggetto, presentata al SUAP di Fidenza in data 1 dicembre 2015, prot. n. 36436, e alla richiesta di parere, inerente alle matrici ambientali, da parte di ARPAE SAC, con nota pervenuta il 15 febbraio 2016, prot. n. 4547, premesso che:

- la nuova istanza è presentata dalla ditta Violi Vincenzo e C. snc, con sede legale a Fidenza in via XXIV maggio n. 31, per lo stabilimento sito al medesimo indirizzo, destinato ad attività di stazione di servizio carburanti con autolavaggio, per l'ottenimento dell'autorizzazione allo scarico;
- l'istanza riguarda il semplice rinnovo senza variazione alcuna rispetto a quanto già precedentemente autorizzato con atto n. 26 del 27 luglio 2012;
- in merito alla matrice scarichi, le acque reflue che si originano dall'attività lavaggio automezzi sono da classificarsi come "acque reflue industriali" con recapito in pubblica fognatura previo trattamento costituito da impianto biologico con separatore fanghi;

- relativamente ai reflui domestici, non rientranti nel campo d'applicazione del dpr 59/2013, che si originano dai servizi igienici, ai sensi del regolamento del servizio di fognatura e depurazione, questi sono classificati domestici di CLASSE A, quindi sempre ammessi nel rispetto del predetto regolamento, e non necessitano di rilascio di autorizzazione in forma espressa;
- preso atto che Emiliambiente spa, ente gestore della pubblica fognatura, con nota del 16 settembre 2016, prot. n. 53462, pervenuto in data 19 settembre 2016, prot. n. 28125, parte integrante del presente parere, ha espresso parere favorevole condizionato al rilascio dell'autorizzazione in oggetto;
- in merito alla matrice emissioni in atmosfera è allegata una dichiarazione sostitutiva di certificato o di atto di notorietà, ai sensi del DPR n. 445/2000 e smi., attestante che non sono presenti attività e impianti che producono emissioni in atmosfera;
- in merito alla matrice rumore la Ditta ha allegato all'istanza una Relazione di valutazione di impatto acustico, sottoscritta da un tecnico competente in Acustica Ambientale, che certifica il rispetto dei limiti di rumorosità;
- da un punto di vista urbanistico ed edilizio, essendo in un regime di salvaguardia di cui all'art. 12 della l.r. n. 20/2000, l'area su cui insiste lo stabilimento è classificata, dal PRG, all'interno del sistema commerciale direzionale "CAR" - zone per distribuzione carburanti, regolato dall'art. 53 delle N.T.A., mentre dal PSC, adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 31 marzo 2014, l'area è classificata in tessuto consolidato e dal RUE adottato con la stessa deliberazione è classificato distributore carburanti inserito nel sistema delle infrastrutture per la mobilità;
- l'oggetto della domanda di AUA è un semplice rinnovo dell'esistente, senza realizzazione, modifica o potenziamento di opere e attività che possano incrementare lo stato di rumorosità già esistente;
- l'area interessata dall'attività in questione è ascrivibile alla classe IV (area di intensa attività industriale) del Piano di Classificazione Acustica oggetto di revisione con deliberazione di Consiglio Comunale di adozione n. 19 del 31/03/2014 (livello equivalente diurno e notturno rispettivamente di 65 e di 55 dB(a)), e risulta classificata in modo identico rispetto alla zonizzazione acustica vigente;

con la presente si comunica, per le motivazioni espresse in premessa, che non si evidenziano elementi ostativi all'accoglimento dell'istanza e si esprime parere favorevole sulle matrici ambientali, con le seguenti prescrizioni:

Matrice scarichi:

- si confermano le prescrizioni dettate nel parere di Emiliambiente spa, ente gestore della pubblica fognatura, con nota con nota del 16 settembre 2016, prot. n. 53462, pervenuto in data 19 settembre 2016, prot. n. 28125, parte integrante del presente parere;

Matrice rumore:

- dovrà essere verificata la rumorosità qualora siano attivate nuove previsioni impiantistiche e ove l'attività comporti emissioni di rumore superiore ai limiti stabiliti dal documento di zonizzazione acustica vigente e adottato, è fatto obbligo di presentare la documentazione di cui all'art. 8, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

Cordiali saluti

PER IL DIRIGENTE

(arch. Alberto Gilioli)

*documento firmato digitalmente*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**